



Nicola Lucchesi
Notaio

Repertorio n.ro 2.219

Raccolta n.ro 1.393

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

Il due febbraio duemiladiciassette, alle ore nove e cinquanta.

2.2.2017 - ore 9,50

In Viareggio, via Leonardo da Vinci n. 18.

Avanti di me NICOLA LUCCHESI, notaio in Viareggio, iscritto nel collegio notarile di Lucca,

è presente la signora

- **Martinelli Chiara**, nata a Pisa il 22 gennaio 1981, residente in Viareggio (LU), [redacted], codice fiscale dichiarato [redacted], domiciliata per la carica ove appresso, la quale, previo espresso richiamo da parte di me notaio delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 445/2000, dichiara:

* di intervenire al presente atto in qualità di presidente del consiglio direttivo dell'associazione non riconosciuta "**ASSOCIAZIONE ABBRACCIAMI**" con sede in Viareggio (LU), [redacted] n. 1, codice fiscale: 91041090464, costituita con atto autenticato dal notaio Fabio Monaco di Viareggio in data 7 febbraio 2011, repertorio n. 46.343, registrato a Viareggio il 7 febbraio 2011 al n. 566;

* che la predetta associazione è attualmente disciplinata secondo le norme contenute nello statuto riportato nel sopra citato atto autenticato dal notaio Fabio Monaco, che non ha subito modifiche.

Io notaio sono certo dell'identità personale della comparente, la quale mi richiede di assistere all'assemblea straordinaria della suddetta associazione, che dichiara essere convocata in questo luogo e giorno, per le ore nove e trenta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Modifiche statutarie e trasferimento di sede.

Al che aderendo, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 12 dello statuto, la medesima richiedente la quale, avendolo autonomamente verificato,

DICHIARA:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma dell'art. 11 del vigente statuto;

- che sono presenti in proprio tutti gli associati aventi diritto di voto, iscritti nel libro soci, e precisamente:

-- Gervasini Elisa, nata a Milano il 10 agosto 1983, residente in Viareggio (LU), [redacted];

-- Ferrara Serena, nata a Viareggio (LU) il 20 maggio 1976, ivi residente in [redacted];

-- Vannucci Rosanna, nata a Viareggio (LU) l'8 marzo 1948, ivi residente in [redacted];

-- Sagramoso Rachele Mimi, nata a Milano il 19 agosto 1979, residente in Viareggio (LU), [redacted];

-- Moriconi Elisa, nata a Seravezza (LU) il 20 maggio 1981, residente in Pietrasanta (LU), [redacted];

oltre a se medesima;

- che per il consiglio direttivo sono presenti, oltre a se medesima presidente, i consiglieri Gervasini Elisa e Moriconi Elisa;

REGISTRATO a VIAREGGIO
in data 03/02/2017
al n. 558 Serie 1T

- che l'associazione è sprovvista del collegio dei revisori non avendo provveduto alla relativa nomina;

il tutto come risulta dal foglio delle presenze che il presidente mi esibisce e che io notaio ritiro e allego al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa fattamene dalla comparente;

- che le intervenute si dichiarano edotte sugli argomenti posti all'ordine del giorno e non si oppongono alla relativa trattazione;

- di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

- che pertanto, l'odierna assemblea validamente costituita e legittimata a deliberare sugli argomenti posto all'ordine del giorno.

Il presidente prende la parola e illustra i motivi per i quali il consiglio direttivo ritiene di apportare al vigente statuto alcune modifiche al fine di renderlo più rispondente alle attuali esigenze dell'associazione, trasferendo, con l'occasione, la sede della associazione, nell'ambito del comune di Viareggio, da via Traversa a Mare XVII n. 1 a via Don Aldo Mei n. 22.

A questo punto il presidente dà atto di essere stato espressamente e concordemente dispensato dalla lettura del testo statutario da parte delle intervenute essendo il testo già noto alle medesime.

A questo punto il presidente mette ai voti per comunicazione espressa per alzata di mano gli argomenti posti all'ordine del giorno e quindi constatata che l'assemblea, all'unanimità,

HA DELIBERATO

- di modificare l'art. 1 dello statuto come segue:

"TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

L'Associazione di volontariato Abbracciami, più avanti chiamata per brevità associazione, costituita ai sensi della legge 266/91, della L.R. 28/93 e successive modificazioni, persegue il fine esclusivo di promuovere i rapporti di relazione nella famiglia.

L'Associazione opera per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, nel rispetto dell'identità e dell'autonomia delle famiglie aderenti, valorizzandone la specificità.

L'Associazione è apolitica, apartitica e senza scopo di lucro.

L'Associazione ha sede in Viareggio (LU), via Don Aldo Mei n. 22.

L'Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.";

- di modificare l'art. 2 dello statuto come segue:

"ARTICOLO 2 - OGGETTO E SCOPO

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale nelle seguenti aree di intervento: assistenza socio sanitaria, attività formativa e culturale. L'associazione ha per oggetto lo svolgimento di percorsi di sostegno a tutti coloro che sono coinvolti e interessati alle tematiche della genitorialità, della gravidanza, del puerperio, dell'infanzia, della pubertà e dell'adolescenza con le seguenti finalità:

1. Trasmettere i valori della vita in ogni sua fase e in ogni suo momento e il rispetto della stessa.
2. Favorire la diffusione di una cultura della famiglia intesa come fondamento della società e come luogo dove ogni componente è coinvolto attivamente nel processo educativo;
3. Offrire sostegno e formazione avvalendosi della figura del Volontario/a della Famiglia (le cui caratteristiche sono riportate in seguito) e dell'apporto anche di specialisti e operatori del settore, per accompagnare le famiglie prima e dopo la nascita dei figli, in tutte le fasi di crescita;
4. Promuovere la formazione nei settori ostetrico-ginecologico, perinatale, pediatrico, infantile, puberale e adolescenziale e la sensibilizzazione delle istituzioni verso le tematiche suddette;
5. Diffondere le conoscenze in ambiti di cui al punto 4 del presente articolo, mettendo in contatto fra loro genitori, operatori, enti e associazioni;
6. Favorire la realizzazione di servizi e spazi a misura delle famiglie;
7. Promuovere e diffondere iniziative e progetti educativi realmente rispondenti alle esigenze di crescita evolutiva armonica di bambini e adolescenti; incontri di formazione per genitori, docenti ed educatori in tema di educazione all'affettività e alla sessualità e su problematiche specifiche riguardanti l'età adolescenziale;
8. Sostenere e accompagnare il diritto dei genitori ad affermare e perseguire la priorità della propria missione educativa nei confronti dei figli (articolo n° 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, articolo n° 14 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo e articolo n° 30 della Costituzione Italiana) nelle singole situazioni e negli specifici contesti sociali e scolastici, ed in collaborazione costruttiva e dialogante con le istituzioni scolastiche ed amministrative;
9. Promuovere la ricerca sul campo negli ambiti specifici sopraelencati;
10. Informare la famiglia e darle gli strumenti idonei affinché sia in grado di effettuare delle scelte consapevoli sulle questioni relative alla gravidanza, al parto e alle cure del neonato;
11. Accrescere l'autostima e la consapevolezza genitoriale nella promozione della propria maturazione come madri e padri per ridurre al minimo la sensazione di isolamento ed inadeguatezza dei neo-genitori e favorire il confronto e il sostegno reale tra famiglie;
12. Far emergere, sostenere e valorizzare le competenze genitoriali durante tutto l'arco della crescita dei figli;
13. Promuovere e sostenere la maturazione e il rispetto reciproco tra adolescenti come maschi e femmine nella valorizzazione delle differenze di genere, sostenendoli nel processo di crescita da infanzia a età adulta;
14. Collaborare con Comitati, Associazioni, gruppi di singoli che si riconoscono nella Carta dei Valori che viene controllata, valutata e approvata dal Consiglio Direttivo.

15. Promuovere la formazione dei Volontari della Famiglia.

Nello specifico, il/la Volontario/a della Famiglia ha le seguenti caratteristiche: trattasi di mamme e/o di papà (spesso facenti parte dello stesso nucleo familiare) che scelgono di donare il loro tempo in condivisione con neo-famiglie alle prese con l'inizio della loro esperienza di vita. I Volontari della Famiglia non debbono possedere alcun titolo professionale inerente all'ambito sanitario.

16. Assumere iniziative d'intervento culturale e azione sociale a promozione e tutela della soggettività familiare; svolgere ricerche e studi sulla società e altre attività di formazione dei diversi soggetti familiari in funzione di un più adeguato ruolo educativo e una partecipazione attiva della famiglia alla vita della società in trasformazione, nonché assumere ogni tipo di iniziativa considerata valida ed efficace per il perseguimento dei fini statutari;

17. Svolgere ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.";

- di eliminare gli articoli 3 e 4 dello statuto, con conseguente rinumerazione degli articoli che seguono;

- di modificare l'art. 5 (ora art. 3) come segue:

"TITOLO II - ADERENTI

ARTICOLO 3 - AMMISSIONE

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini indicati.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere il presente Statuto, le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto stesso, gli eventuali Regolamenti e la Carta dei Valori. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno un mese prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 4. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine."

- di riunire in un unico articolo (ora n. 4) gli articoli 6, 7, 8 e 9, con conseguente ulteriore rinumerazione degli articoli successivi;

- di modificare l'art. 10 (ora art. 5) come segue:

"TITOLO III - ORGANI

"ARTICOLO 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi di partecipazione democratica dell'associazione:

- l'Assemblea generale degli iscritti;

- il Consiglio direttivo;

- il Presidente;

- il Vicepresidente;

- il Collegio dei Revisori.";

- di modificare l'art. 11 (ora art. 6) come segue:

"ART. 6 - L'assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria.

Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile.

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto spedito agli associati, almeno sette giorni prima, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento che deve contenere la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.";

- di modificare l'art. 12 (ora art. 7) come segue:

"ART. 7 - L'assemblea degli associati è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza, da persona designata dalla maggioranza degli intervenuti. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, la validità delle deleghe e accerta i risultati delle votazioni."

- di modificare l'art. 13 (ora art. 8) come segue:

"ART. 8 - L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche per via telematica (videoconferenza) purché tutti i partecipanti abbiano facoltà e libertà di intervenire alla discussione e sia consentito al presidente dell'assemblea di identificare i soggetti intervenuti. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi; in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza assoluta, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti."

- di modificare l'art. 14 (ora art. 9) come segue:

"ARTICOLO 9 - OGGETTO DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

L'Assemblea:

- a) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere e del Segretario del Consiglio stesso;
- b) provvede alla elezione del Collegio dei Revisori;
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- e) delibera, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione di gruppi di lavoro e ratifica quelli costituiti dal Consiglio Direttivo;
- f) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- g) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge, fermo il divieto di distribuzio-

ne ai soci;

h) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; nelle decisioni di competenza, si ricerca sempre la più ampia convergenza tra le famiglie aderenti.

i) delibera l'ammontare della quota di iscrizione e di quella associativa annuale.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio."

- di modificare l'art. 15 (ora art. 10) come segue:

"ART. 10 - Le variazioni del presente statuto devono essere approvate dall'assemblea straordinaria a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.";

- di modificare l'art. 17 (ora art. 12) come segue:

"ART. 12 - Il Consiglio direttivo è formato da 3 a 5 membri e si riunisce di norma una volta al mese. I membri del Consiglio direttivo durano in carica per 4 anni e sono rieleggibili.";

- di inserire l'art. 15 nel testo che segue:

"ART. 15 - IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.";

- di inserire l'art. 17 nel testo che segue:

"ARTICOLO 17 - INCOMPATIBILITÀ

Tutti gli incarichi di cui ai precedenti articoli sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva in partiti politici, sindacati, enti e istituzioni pubbliche di rilevanza sovranazionale, nazionale e regionale.";

con conseguente ulteriore rinumerozione degli articoli successivi.

- di inserire, di seguito all'art. 17, il seguente titolo:

"TITOLO IV - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE"

A questo punto il presidente mi esibisce il nuovo testo di statuto aggiornato con le sopra deliberate modificazioni che io notaio ritiro e allego al presente atto sotto la lettera "B", omissane la lettura per dispensa espressamente fattamene dalla comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e quindici.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico dell'associazione.

Ho letto questo atto alla comparente, la quale lo approva e con me lo sottoscrive alle ore dieci e quarantacinque (10,45).

Scritto da persona di mia fiducia e da me, occupa sette pagine di due fogli fin qui.

F.to: Chiara Martinelli

F.to: Nicola Lucchesi - Impronta di Sigillo

ALLEGATO "A"
Al. 2019. / 1393

FOGLIO PRESENZE
"ASSOCIAZIONE ABBRACCIAMI"

CONSIGLIO DIRETTIVO

- Martinelli Chiara *Chiara Martinelli*
- Gervasini Elisa *Elisa Gervasini*
- Moriconi Elisa *Elisa Moriconi*

ASSOCIATI

- Ferrara Serena *Serena Ferrara*
- Vannucci Rosanna *Rosanna Vannucci*
- Sagramoso Rachele Mimi *Rachele Sagramoso*
- Martinelli Chiara *Chiara Martinelli*
- Gervasini Elisa *Elisa Gervasini*
- Moriconi Elisa *Elisa Moriconi*

Chiara Martinelli

[Signature]



ALLEGATO "B" al Repertorio n.ro 2.219 Raccolta n.ro 1.393
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE ABBRACCIAMI
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

L'Associazione di volontariato Abbracciami, più avanti chiamata per brevità associazione, costituita ai sensi della legge 266/91, della L.R. 28/93 e successive modificazioni, persegue il fine esclusivo di promuovere i rapporti di relazione nella famiglia.

L'Associazione opera per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, nel rispetto dell'identità e dell'autonomia delle famiglie aderenti, valorizzando la specificità.

L'Associazione è apolitica, apartitica e senza scopo di lucro.

L'Associazione ha sede in Viareggio (LU), [REDACTED]

L'Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E SCOPO

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale nelle seguenti aree di intervento: assistenza socio sanitaria, attività formativa e culturale. L'associazione ha per oggetto lo svolgimento di percorsi di sostegno a tutti coloro che sono coinvolti e interessati alle tematiche della genitorialità, della gravidanza, del puerperio, dell'infanzia, della pubertà e dell'adolescenza con le seguenti finalità:

1. Trasmettere i valori della vita in ogni sua fase e in ogni suo momento e il rispetto della stessa.
2. Favorire la diffusione di una cultura della famiglia intesa come fondamento della società e come luogo dove ogni componente è coinvolto attivamente nel processo educativo;
3. Offrire sostegno e formazione avvalendosi della figura del Volontario/a della Famiglia (le cui caratteristiche sono riportate in seguito) e dell'apporto anche di specialisti e operatori del settore, per accompagnare le famiglie prima e dopo la nascita dei figli, in tutte le fasi di crescita;
4. Promuovere la formazione nei settori ostetrico-ginecologico, perinatale, pediatrico, infantile, puberale e adolescenziale e la sensibilizzazione delle istituzioni verso le tematiche suddette;
5. Diffondere le conoscenze in ambiti di cui al punto 4 del presente articolo, mettendo in contatto fra loro genitori, operatori, enti e associazioni;

6. Favorire la realizzazione di servizi e spazi a misura delle famiglie;
7. Promuovere e diffondere iniziative e progetti educativi realmente rispondenti alle esigenze di crescita evolutiva armonica di bambini e adolescenti; incontri di formazione per genitori, docenti ed educatori in tema di educazione all'affettività e alla sessualità e su problematiche specifiche riguardanti l'età adolescenziale;
8. Sostenere e accompagnare il diritto dei genitori ad affermare e perseguire la priorità della propria missione educativa nei confronti dei figli (articolo n° 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, articolo n° 14 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo e articolo n° 30 della Costituzione Italiana) nelle singole situazioni e negli specifici contesti sociali e scolastici, ed in collaborazione costruttiva e dialogante con le istituzioni scolastiche ed amministrative;
9. Promuovere la ricerca sul campo negli ambiti specifici sopraelencati;
10. Informare la famiglia e darle gli strumenti idonei affinché sia in grado di effettuare delle scelte consapevoli sulle questioni relative alla gravidanza, al parto e alle cure del neonato;
11. Accrescere l'autostima e la consapevolezza genitoriale nella promozione della propria maturazione come madri e padri per ridurre al minimo la sensazione di isolamento ed inadeguatezza dei neo-genitori e favorire il confronto e il sostegno reale tra famiglie;
12. Far emergere, sostenere e valorizzare le competenze genitoriali durante tutto l'arco della crescita dei figli;
13. Promuovere e sostenere la maturazione e il rispetto reciproco tra adolescenti come maschi e femmine nella valorizzazione delle differenze di genere, sostenendoli nel processo di crescita da infanzia a età adulta;
14. Collaborare con Comitati, Associazioni, gruppi di singoli che si riconoscono nella Carta dei Valori che viene controllata, valutata e approvata dal Consiglio Direttivo.
15. Promuovere la formazione dei Volontari della Famiglia.
Nello specifico, il/la Volontario/a della Famiglia ha le seguenti caratteristiche: trattasi di mamme e/o di papà (spesso facenti parte dello stesso nucleo familiare) che scelgono di donare il loro tempo in condivisione con neo-famiglie alle prese con l'inizio della loro esperienza di vita. I Volontari della Famiglia non debbono possedere alcun titolo professionale inerente all'ambito sanitario.
16. Assumere iniziative d'intervento culturale e azione sociale a promozione e tutela della soggettività familiare; svolgere ricerche e studi sulla società e altre attività di formazione dei diversi soggetti familiari in funzione di un più adeguato ruolo educativo e una partecipazione attiva della famiglia alla vita della società in trasformazione, nonché assumere ogni tipo di iniziativa considerata valida ed efficace per il perseguimento dei fini statutari;
17. Svolgere ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

TITOLO II - ADERENTI

ARTICOLO 3 - AMMISSIONE

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini indicati.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere il presente Statuto, le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto stesso, gli eventuali Regolamenti e la Carta dei Valori. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno un mese prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 4. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 4 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale per un'annualità;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività fisica e virtuale in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

Contro ogni provvedimento di diniego di iscrizione o di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva il primo Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

TITOLO III - ORGANI

ARTICOLO 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi di partecipazione democratica dell'associazione:

- l'Assemblea generale degli iscritti;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Collegio dei Revisori.

ART. 6 - L'assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria.

Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile.

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o

straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto spedito agli associati, almeno sette giorni prima, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento che deve contenere la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

ART. 7 - L'assemblea degli associati è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza, da persona designata dalla maggioranza degli intervenuti. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, la validità delle deleghe e accerta i risultati delle votazioni.

ART. 8 - L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche per via telematica (videoconferenza) purché tutti i partecipanti abbiano facoltà e libertà di intervenire alla discussione e sia consentito al presidente dell'assemblea di identificare i soggetti intervenuti. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi; in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza assoluta, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti.

ARTICOLO 9 - OGGETTO DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

L'Assemblea:

- a) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere e del Segretario del Consiglio stesso;
- b) provvede alla elezione del Collegio dei Revisori;
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- e) delibera, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione di gruppi di lavoro e ratifica quelli costituiti dal Consiglio Direttivo;
- f) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- g) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge, fermo il divieto di distribuzione ai soci;
- h) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; nelle decisioni di competenza, si ricerca sempre la più ampia convergenza tra le famiglie aderenti.
- i) delibera l'ammontare della quota di iscrizione e di quella associativa annuale.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consi-

glio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio.

ART. 10 - Le variazioni del presente statuto devono essere approvate dall'assemblea straordinaria a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 11 - Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 12 - Il Consiglio direttivo è formato da 3 a 5 membri e si riunisce di norma una volta al mese. I membri del Consiglio direttivo durano in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

ART. 13 - Compiti del Consiglio direttivo:

E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

ART. 14 - I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.

ART. 15 - IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del

Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 - Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea dei soci composto da tre (o cinque) membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci. Dura in carica per tre ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo.

Il collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'assemblea;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'assemblea;

ARTICOLO 17 - INCOMPATIBILITÀ

Tutti gli incarichi di cui ai precedenti articoli sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva in partiti politici, sindacati, enti e istituzioni pubbliche di rilevanza sovranazionale, nazionale e regionale.

TITOLO IV - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 18 - Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

ART. 19 - L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all'assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

ART. 20 - Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

ART. 21 - ATTIVITÀ SECONDARIE

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

ART. 22 - DURATA E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che

per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

ART. 23 - NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to: Chiara Martinelli

F.to: Nicola Lucchesi - Impronta di Sigillo